



COMUNE DI MASSAGNO

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO
NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO**

In applicazione degli Art 186 LOC e Art 10 RC, il Municipio di Massagno

risolve:

Art 1

Definizione

Il Municipio di Massagno nell'intento di agevolare gli abitanti che non dispongono di parcheggi privati, concede speciali autorizzazioni che permettono l'uso dei parcheggi pubblici senza limitazioni di tempo.

Art 2

Basi legali

Le basi legali della presente Ordinanza sono gli Art 3 cap. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale, gli Art 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, il Regolamento sui posteggi comunali

Art 3

Autorizzazioni

Alle persone che non dispongono di posteggi privati il Municipio può concedere autorizzazioni conformemente all'art. 3 del Regolamento che consentono l'uso dei posteggi pubblici di determinati settori della giurisdizione comunale fissata dall'allegata planimetria, senza limitazione di tempo, e senza pagamento della tariffa di parchimetro con il pagamento anticipato della tassa periodica.

L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo di determinati posteggi.

Art 4

Validità

1. L'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile).

In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi, non inferiori al mese.

Art 5

Contrassegno

1. L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione del contrassegno, sul quale figura il numero della targa di controllo del veicolo, la zona ed il periodo di validità per cui esso è stato rilasciato. Il contrassegno dovrà essere validato con il pagamento e munito del timbro dell'ufficio postale, di quello bancario oppure dell'ufficio di polizia comunale.
2. Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art 6

Procedura

1. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Polizia comunale di Massagno, corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
 - b) prova della mancanza di alternative di parcheggio (dichiarazione del proprietario dell'edificio di abitazione)
2. Nel caso di domande eccedenti alla disponibilità le richieste saranno evase in ordine cronologico.
3. Le autorizzazioni devono essere rinnovate alla scadenza.

Art 7

Tasse

Sono fissate le seguenti tasse:

1. fr 50.-- al mese per le categorie 3.2 a) b)
2. fr 65.-- al mese per la categoria 3.2 c)
3. fr 65.-- al mese per la categoria 3.3
4. fr 10.-- al giorno per la categoria 3.4

Art 8

Revoca

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi di ordine pubblico, comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art 9

disdetta

In caso di cambiamento di domicilio o di posto di lavoro è ammessa la disdetta entro la fine di ogni mese; sarà se del caso rimborsata la tassa a partire dal mese successivo.

Art 10

Rimedi di diritto

1. Contro la concessione, revoca o rifiuto della Polizia comunale è data la facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art 11

Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio conformemente alle disposizioni della LOC con:
 - a) la multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.

Art. 12

Entrata in vigore

L'entrata in vigore della presente ordinanza fissata al 01.01.1996.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Antonio Bottani Damiano Ferrari

Adottata dal Municipio con risoluzione del 5 dicembre 1995.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1995 ed il 22 dicembre 1995.



COMUNE DI MASSAGNO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO
NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO

Modifica

Art.7 Tasse

Le tasse per mantenimento di autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo e senza pagamento della tassa di parchimetro sono così modificate:

1. fr. 40.-- al mese per le categorie 3.2 a) b)
2. fr. 40.-- al mese per la categoria 3.2 c)
3. fr. 40.-- al mese per la categoria 3.3
4. fr. 10.-- al giorno per la categoria 3.4 (invariato)

Entrata in vigore 1.9.1997 per le nuove concessioni.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Antonio Bottani Damiano Ferrari

Adottata dal Municipio con risoluzione del 26 agosto 1997.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 28 agosto e l'11 settembre 1997.